

Spett.le

AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO

UFFICIO FISCALITÀ FINANZIARIA

Viale Europa 242

00144 ROMA

*** * ***

OGGETTO: ISTANZA DI INTERPELLO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 11, LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212, E DEL DECRETO MINISTERIALE 26 APRILE 2001, IN ORDINE ALLE MODALITÀ DI TASSAZIONE DI SOMME TRASFERITE DAL FIPDAI - FONDO INTEGRATIVO PREVIDENZA DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI.

*** * ***

Il Fondo di Previdenza a Capitalizzazione per i Dirigenti di Aziende Industriali PREVINDAI - Fondo Pensione, c.f. 97074910585, con sede in Roma, via Palermo 8, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Stefano Sansolini, (omissis) domiciliato per la carica presso la sede del Fondo, si rivolge a Codesta rispettabile Direzione Centrale, ai sensi dell'art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di ottenere un parere diretto a confermare o, eventualmente e motivatamente, a smentire l'applicazione della normativa fiscale nei termini e con le modalità sotto indicate.

Il Fondo di Previdenza PREVINDAI, costituito il 4 ottobre 1990 da Confindustria, Intersind, Asap e FNDAI con atto Notaio dott. Vincenzo

De Paola, rep. n. 34471, raccolta n. 6323, ha quale scopo esclusivo quello di provvedere, nell'interesse dei dirigenti industriali e senza alcun fine di lucro, a prestazioni di natura previdenziale aggiuntive ai trattamenti pensionistici di legge. Il PREVINDAI è un "vecchio" fondo pensione che, nel rispetto dell'art. 18 del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, gestisce le risorse mediante stipula di polizze assicurative. Di conseguenza PREVINDAI, raccolti i contributi, versa i premi alle compagnie di assicurazione convenzionate. In particolare, nell'anno 2003, PREVINDAI ha raccolto contributi e versato premi alle compagnie di assicurazione per un ammontare complessivo superiore a 330 milioni di Euro (pari a circa 639 miliardi di lire).

* * *

FATTO

Con Verbale di Accordo firmato il 22 luglio 2003 fra Confindustria e Federmanager è stata prevista la possibilità di trasferire le posizioni in essere presso il FIPDAI (Fondo Integrativo Previdenza Dirigenti Aziende Industriali) ad una forma pensionistica complementare disciplinata dal d.lgs. n. 124/93, fra cui, come detto, rientra lo scrivente PREVINDAI, che è Fondo Pensione contrattuale di categoria a livello nazionale per i dirigenti industriali.

Il FIPDAI si configura come una forma previdenziale attualmente in fase di liquidazione, come tale non rientrante tra le forme di previdenza complementare di cui al d.lgs. n. 124/93 (cfr. comunicazione COVIP del 26 aprile 2001, in cui la Commissione, rilevando lo *status* di liquidazione del Fondo, "*ha ritenuto, al momento, di non procedere alla relativa iscrizione all'albo dei fondi pensione*"). Esso si caratterizza in ogni caso

per finalità esclusivamente previdenziali e, precisamente, integrative del trattamento pensionistico della dirigenza industriale, finalità che le parti sociali hanno comunque voluto preservare nella loro impostazione di fondo (cfr. accordo del 20 gennaio 1994). Anche nella fase di scioglimento e, poi, di liquidazione del Fondo l'erogazione della prestazione dovuta è subordinata a tali principi, attraverso la previsione che la prestazione previdenziale in capitale (garantita mediante investimento in polizze assicurative) è conseguibile solo al verificarsi della condizione della cessazione del rapporto di lavoro e della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle corrispondenti prestazioni previdenziali di legge.

* * *

QUESTIONE CONTROVERSA

In relazione al prefigurato trasferimento si sono prospettate una serie di questioni riguardanti essenzialmente il trattamento che il PREVINDAI (Fondo ricevente) dovrà riservare alle somme ad Esso trasferite dal FIPDAI.

La questione riguarda essenzialmente il trattamento dei capitali costituenti la “dotazione” iniziale presso il FIPDAI in base all'accordo del 20 gennaio 1994, una volta trasferiti al PREVINDAI a favore di “vecchi” iscritti al medesimo PREVINDAI. In particolare, ad avviso dello scrivente Fondo, su tali somme (con evidenza, maturate ante 2000) non sembrerebbe potersi applicare l'aliquota del TFR, dovendo piuttosto essere assoggettate ad imposta con applicazione della cosiddetta *aliquota interna* (ex art. 19, comma 2, t.u.i.r.), facendo concorrere in tale caso nel denominatore di determinazione della predetta aliquota anche gli anni di

contribuzione al FIPDAI. E ciò per le ragioni che di seguito si vanno a sviluppare.

* * *

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

Al fine di meglio precisare la questione sopra evidenziata, appare necessario premettere alcune considerazioni generali sulla ricostruzione dell'intera fattispecie di trasferimento delle posizioni previdenziali dal FIPDAI al PREVINDAI.

+ + +

1. NEUTRALITÀ FISCALE DEL TRASFERIMENTO AL PREVINDAI DELLE POSIZIONI MATURATE PRESSO IL FIPDAI IN BASE AL VERBALE DI ACCORDO FIRMATO IL 22 LUGLIO 2003 TRA CONFINDUSTRIA E FEDERMANAGER.

Stante la ridetta natura comunque previdenziale del FIPDAI, è del tutto evidente che il trasferimento delle posizioni previdenziali presso di Esso maturate ad altra forma pensionistica complementare disciplinata dal d.lgs. n. 124/93 rientra nell'ipotesi prevista dall'ultima parte del comma 7 dell'art. 18, laddove si precisa che *“al trasferimento a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto legislativo, di posizioni previdenziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, costituite da fondi accantonati per fini previdenziali, anche ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, si applica il comma 13 dell'articolo 13”*. Invero, è noto che tale disposizione tende a garantire a tutti i soggetti comunque titolari, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124/93 (28 aprile 1993), di una posizione previdenziale, ancorché non conforme alla

disciplina del d.lgs. n. 124, la facoltà di ricondurre tale loro posizione nell'ambito delle regole fissate dalla nuova normativa.

D'altronde, l'applicazione dell'art. 18, comma 7, ultima parte, in fattispecie analoghe a quella qui in esame è stata confermata sia dalla COVIP (negli "orientamenti interpretativi" sui fondi pensione preesistenti al d.lgs. n. 124/93, approvati il 26 novembre 1997) che dallo stesso Ministero delle finanze (nella circolare 9 ottobre 1998, n. 235, di primo commento alla disciplina fiscale contenuta nel d.lgs. n. 124/93, come modificata dalla legge n. 335 dell'8 agosto 1995). In particolare, il Ministero delle finanze, specificamente soffermandosi sui c.d. fondi integrativi del TFR, ha confermato la possibilità di trasferire ai sensi dell'art. 18, comma 7, ultima parte, e, dunque, in neutralità fiscale, le posizioni previdenziali accese presso tali fondi a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal d.lgs. n. 124/93.

È appena il caso di rilevare che, una volta trasferita in neutralità fiscale la posizione maturata presso il FIPDAI, troverà applicazione sulla somma trasferita la fiscalità propria del fondo ricevente, e cioè il trattamento fiscale previsto per le prestazioni previdenziali complementari dal d.lgs. n. 124/93, come da ultimo modificato dal d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, in coerenza con l'effetto di regolarizzazione della posizione previdenziale che discende dall'attuazione del predetto trasferimento.

+ + +

2. L'APPLICAZIONE A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DELLA FISCALITÀ PROPRIA DEL FONDO RICEVENTE: IN PARTICOLARE, L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA DI CUI ALL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 47 DEL 2000.

Il trasferimento delle posizioni FIPDAI ad un fondo pensione disciplinato dal d.lgs. n. 124/93 e – per quanto detto – la conseguente applicazione della fiscalità propria del fondo pensione ricevente, comportano l'applicazione sia delle disposizioni introdotte dal citato decreto n. 47/2000 nel t.u.i.r. in tema di trattamento delle prestazioni previdenziali, sia delle disposizioni di carattere transitorio previste dall'art. 12 del medesimo decreto n. 47/2000.

Per quanto concerne, in particolare, le *disposizioni transitorie* si ritiene che le stesse trovino applicazione anche nell'ipotesi in esame per le seguenti fondamentali considerazioni:

- l'applicazione dell'art. 18, comma 7, d.lgs. n. 124/93, comporta non tanto e non solo un trasferimento di una posizione previdenziale, ma innanzitutto la regolarizzazione di una posizione previdenziale in modo che essa risulti conforme alla disciplina del d.lgs. n. 124/93;
- ciò determina l'applicazione alla *posizione regolarizzata mediante trasferimento* della fiscalità propria della forma pensionistica complementare (ex d.lgs. n. 124/93) cui essa accede;
- pertanto, una volta *regolarizzata mediante trasferimento* la posizione non conforme al d.lgs. n. 124/93, essa si pone nella medesima situazione di tutte le altre posizioni previdenziali in essere (fin dall'origine conformi al d.lgs. n. 124/93) presso la forma pensionistica complementare ricevente, con conseguente applicazione della fiscalità propria di tale forma pensionistica, ivi comprese le disposizioni di carattere transitorio introdotte dal d.lgs. n. 47 del 2000.

+ + +

3. L'APPLICAZIONE A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DELLA FISCALITÀ PROPRIA DEL FONDO RICEVENTE: IN PARTICOLARE, IL TRATTAMENTO DELLE PRESTAZIONI IN CAPITALE EROGATE DAL PREVINDAI AD UN VECCHIO ISCRITTO CHE ABBA TRASFERITO LA SUA POSIZIONE FIPDAI.

Ciò premesso, nel caso di trasferimento delle posizioni FIPDAI al PREVINDAI (vecchio fondo pensione assicurativo) con riferimento ad un vecchio iscritto per l'erogazione di prestazioni pensionistiche in capitale, trovano applicazione:

➤ *a regime*: l'art. 17, comma 1, lett. *a-bis*, del t.u.i.r., come introdotto dall'art. 10, comma 1, lett. a, del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47; l'art. 20, del t.u.i.r., come introdotto dall'art. 10, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 47 del 2000; l'art. 23, comma 2, lett. *d-bis*, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come introdotto dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 47 del 2000;

➤ *in via transitoria*: l'art. 12, comma 1 e comma 1-*bis*, prima e seconda parte, del d.lgs. n. 47 del 2000.

L'applicazione di tali norme comporta innanzitutto il non assoggettamento ad imposta dei rendimenti compresi nelle somme trasferite dal FIPDAI al PREVINDAI. In particolare, ai sensi dell'art. 12, comma 1-*bis*, seconda parte, del d.lgs. n. 47 del 2000, trattandosi di trasferimento ad un fondo assicurativo non deve essere applicata in tale momento la ritenuta prevista dall'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 (in senso conforme circ. n. 29/E del 20 marzo 2001).

Tale ritenuta (del 12,50%) andrà applicata ("dall'impresa di assicurazione che ha acquisito le posizioni previdenziali", così

testualmente la circolare n. 29/E cit.), ai sensi della prima parte del comma 1-*bis* dell'art. 12, d.lgs. n. 47/2000, all'atto del pagamento delle prestazioni pensionistiche in capitale sui rendimenti maturati fino al 31 dicembre 2000, applicando altresì con riferimento alla medesima data (del 31 dicembre 2000) le eventuali riduzioni previste per ciascun anno eccedente il decimo dal citato art. 6 della legge n. 482 del 1985 (poi trasfuso nell'art. 42 del t.u.i.r.).

Tralasciando – in quanto oggetto dello specifico quesito di cui al presente interpello – la tematica del trattamento dei capitali costituenti la “dotazione” iniziale presso il FIPDAI in base all'accordo del 20 gennaio 1994, per quanto concerne i rendimenti maturati e che matureranno successivamente al 1° gennaio 2001 va applicata – per quanto detto – la nuova disciplina di tassazione prevista dall'art. 20 (già art. 17-*bis*) del t.u.i.r., introdotto dal d.lgs. n. 47/2000. In linea di massima, pertanto, tali rendimenti sconteranno presso il fondo pensione ricevente (PREVINDAI) l'imposta sostitutiva dell'11% e (nel rispetto delle condizioni previste dal citato art. 20, da verificare con riferimento all'intera prestazione in capitale erogata, ovviamente limitatamente al montante maturato a partire dal 1° gennaio 2001) non dovranno più essere tassati in capo all'iscritto al momento della loro erogazione.

Dato il principio della *correlazione* (fra contributi dedotti, rendimenti maturati nella fase di accumulazione ed assoggettati ad imposta sostitutiva dell'11% e tassazione della prestazioni previdenziali erogate) che presiede alla riforma della fiscalità della previdenza complementare introdotta dal d.lgs. n. 47/2000 (per cui, come ribadito anche dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 78/E del 6 agosto 2001,

come alla tassazione dell'accantonamento non può che corrispondere la non tassazione della prestazione pensionistica, così alla non tassazione dell'accantonamento deve sempre corrispondere la tassazione della prestazione pensionistica), tale trattamento vale pacificamente per i rendimenti maturati sulle posizioni FIPDAI *trasferite/regolarizzate* che maturano successivamente al ridetto trasferimento, rimanendo pertanto compresi nell'imponibile assoggettato all'imposta sostitutiva dell'11% da parte del PREVINDAI (fondo ricevente). Per quanto concerne, invece, i rendimenti maturati prima del trasferimento (ovviamente da non assoggettare alla ritenuta ex art. 6 della legge n. 482 del 1985) e, precisamente, fra il 1° gennaio 2001 e la data del trasferimento, il medesimo principio appena ricordato comporta il loro assoggettamento ad imposta al momento di erogazione della prestazioni, ovviamente con applicazione della disciplina prevista dal più volte citato art. 20 del t.u.i.r. (in sostanza, ricomprendendoli nella base imponibile del capitale da assoggettare a tassazione separata).

+ + +

4. IL TRATTAMENTO DEI CAPITALI COSTITUENTI LA “DOTAZIONE” INIZIALE PRESSO IL FIPDAI TRASFERITI A FAVORE DI VECCHI ISCRITTI AL PREVINDAI.

Fatte tali necessarie premesse, allo scrivente Fondo pensione sembra che, nel mentre vuoi il regime di neutralità fiscale del *trasferimento/regolarizzazione* delle posizioni FIPDAI, vuoi l'applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 47/2000, vuoi – infine – l'applicazione della fiscalità propria del fondo ricevente sulle somme maturate dopo l'apporto, appaiono questioni

ricostruibili sulla base della disciplina positiva, pur non disconoscendo la peculiarità della fattispecie, la corretta individuazione del regime e dell'aliquota applicabile alle somme costituenti il capitale iniziale che ha formato la posizione previdenziale presso il FIPDAI in base all'accordo del 20 gennaio 1994, trasferite a favore di "vecchi" iscritti PREVINDAI, appare questione complessa e delicata anche in considerazione delle peculiari caratteristiche che – come sopra evidenziato – contraddistinguono le posizioni FIPDAI.

In relazione a tale questione allo scrivente Fondo pensione sembrerebbe coerente poter concludere:

- che nel caso di specie non sarebbe corretto applicare l'aliquota del TFR;
- che dovrebbe calcolarsi l'aliquota interna;
- che ai fini della determinazione dell'aliquota interna essa debba essere determinata computando nel denominatore anche gli anni di iscrizione-contribuzione al FIPDAI.

Per quanto concerne, in particolare, la non coerenza di applicazione dell'aliquota del TFR, si tenga conto che:

1. gli importi che sono andati a suo tempo a formare le posizioni FIPDAI, poi investite in polizze, non trovano formale corrispondenza in versamenti contributivi ma sono la risultanza di una ripartizione convenzionale delle riserve FIPDAI esistenti al momento in cui per accordo sindacale (l'accordo del 20 gennaio 1994) si è deciso lo scioglimento del Fondo;
2. nelle somme FIPDAI da assoggettare ad imposta vi sono non solo il capitale iniziale 1994, ma anche i rendimenti maturati fra il 1°

gennaio 2001 e la data di trasferimento, non assoggettabili alla ritenuta alla fonte del 12,50% (che si applica solo sui rendimenti fino al 31 dicembre 2000) né all'imposta sostitutiva dell'11% (che si applicherà, in via ordinaria, ai rendimenti che matureranno successivamente al trasferimento delle somme al PREVINDAI);

3. che nel caso – non infrequente – di più rapporti di lavoro l'aliquota del TFR da applicare da parte del Fondo pensione dovrebbe essere determinata tenendo conto dei diversi rapporti. In tal caso non si saprebbe a quale quota aggiungere le somme FIPDAI, né si potrebbe far riferimento al TFR teoricamente applicabile con riferimento al periodo lavorativo coincidente con l'iscrizione-contribuzione FIPDAI, perché dato non esistente, non significativo e comunque non conosciuto.

Per quanto concerne poi l'applicazione dell'*aliquota interna*, sembrerebbe coerente con il sistema normativo che le somme FIPDAI trasferite concorrano nel calcolo di tale aliquota. In particolare, stando anche a quanto affermato nella già citata circolare n. 29/E, le somme FIPDAI trasferite dovrebbero sommarsi alle eventuali altre somme da assoggettare sempre ad aliquota interna e, conseguentemente, nel denominatore di determinazione della predetta aliquota dovrebbe anche tenersi conto degli anni di iscrizione (contribuzione) al FIPDAI.

* * *

CONDOTTA CHE SI INTENDE SEGUIRE

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono lo scrivente Fondo pensione ritiene corretto applicare sulle somme ad Esso trasferite dal FIPDAI a favore di “vecchi” iscritti e rivenienti dalla “dotazione” iniziale

costituita presso il FIPDAI nel 1994 e dai rendimenti maturati fra il 1° gennaio 2001 e la data di trasferimento, la tassazione separata prevista dagli articoli 17, comma 1, lett. a), e 19, comma 2, seconda parte, del t.u.i.r., cumulandole con le eventuali altri somme da assoggettare sempre ad aliquota interna e aggiungendo al denominatore ai fini della determinazione della predetta aliquota interna anche gli anni di contribuzione al FIPDAI.

* * *

Confidando di poter ottenere, quanto prima, una motivata risposta (omissis), si porgono distinti saluti.

Allegati:

1. Statuto e Regolamento PREVINDAI
2. Regolamento FIPDAI e Verbale di accordo FIPDAI 20 gennaio 1994
3. Verbale di accordo FIPDAI 22 luglio 2003
4. Comunicazione COVIP a FIPDAI del 26 aprile 2001

Roma, 19 maggio 2004

Il Presidente del Fondo

Legale Rappresentante pro-tempore

(Stefano Sansolini)



Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Settore Fiscalità delle Imprese e Finanziaria
Ufficio Fiscalità Finanziaria

Roma, 14/09/2004

Prot. n. 954-138534/2004

A PREVINDAI
VIA PALERMO 8
00100, ROMA

OGGETTO: Interpello 954-294/2004-ART.11, legge 27-7-2000, n.212.
FONDO PREVIDENZA CAPITALIZZAZIONE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRI
Codice Fiscale 97074910585
Fax n. 06 46200304 e-mail FDIGIOVAM@PREVINDAI.IT
Istanza presentata il 19/05/2004 n.prot 954-91940/2004

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'art. 17, comma 1 DPR 917, del 1986, e' stato esposto il seguente

QUESITO

Il Fondo di Previdenza PREVINDAI, costituito il 4 ottobre 1990 da Confindustria, Intersind, Asap e FNDAI con atto Notaio dott. Vincenzo De Paola, rep. n. 34471, raccolta n. 6323, ha quale scopo esclusivo quello di provvedere, nell'interesse dei dirigenti industriali e senza alcun fine di lucro, a prestazioni di natura previdenziale aggiuntive ai trattamenti pensionistici di legge. Il PREVINDAI e' un "vecchio" fondo pensione che, nel rispetto dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, gestisce le risorse mediante stipula di polizze assicurative. Di conseguenza PREVINDAI, raccolti i contributi, versa i premi alle compagnie di assicurazione convenzionate. In particolare, nell'anno 2003, PREVINDAI ha raccolto contributi e versato premi alle compagnie di assicurazione per un ammontare complessivo superiore a 330 milioni di Euro [pari a circa 639 miliardi di lire]. Con Verbale di Accordo firmato il 22 luglio 2003 fra Confindustria e Federmanager e' stata prevista la possibilita' di trasferire le posizioni in essere presso il FIPDAI [Fondo Integrativo Previdenza Dirigenti Aziende Industriali] ad una forma pensionistica complementare disciplinata dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, fra cui rientra il PREVINDAI, che e' Fondo Pensione contrattuale di categoria a livello nazionale per i dirigenti industriali.

Il FIPDAI si configura come una forma previdenziale attualmente in fase di liquidazione, come tale non rientrante tra le forme di previdenza complementare di cui al citato D.Lgs. n. 124 del 1993 [

cfr. Comunicazione COVIP del 26 aprile 2001, in cui la Commissione, rilevando lo status di liquidazione del Fondo, "ha ritenuto, al momento, di non procedere alla relativa iscrizione all'albo dei fondi pensione". Esso si caratterizza in ogni caso per finalità esclusivamente previdenziali e, precisamente, integrative del trattamento pensionistico della dirigenza industriale, finalità che le parti sociali hanno comunque voluto preservare nella loro impostazione di fondo [cfr. Accordo del 20 gennaio 1994]. Anche nella fase di scioglimento e, poi, di liquidazione del Fondo l'erogazione della prestazione dovuta è subordinata a tali principi, attraverso la previsione che la prestazione previdenziale in capitale [garantita mediante investimento in polizze assicurative] è conseguibile solo al verificarsi della condizione della cessazione del rapporto di lavoro e della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle corrispondenti prestazioni previdenziali di legge.

In relazione al prefigurato trasferimento, vengono prospettate una serie di questioni riguardanti essenzialmente il trattamento che il PREVINDAI [Fondo ricevente] dovrà riservare alle somme ad esso trasferite dal FIPDAI.

La questione riguarda essenzialmente il trattamento dei capitali costituenti la "dotazione" iniziale presso il FIPDAI in base all'accordo del 20 gennaio 1994, una volta trasferiti al PREVINDAI a favore di "vecchi" iscritti al medesimo PREVINDAI. In particolare, ad avviso dello scrivente Fondo, su tali somme [con evidenza, maturate ante 2000] non sembrerebbe potersi applicare l'aliquota del TFR, dovendo piuttosto essere assoggettate ad imposta con applicazione della cosiddetta aliquota interna [ex art. 19, comma 2, TUIR], facendo concorrere in tale caso nel denominatore di determinazione della predetta aliquota anche gli anni di contribuzione al FIPDAI.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante Fondo pensione ritiene corretto applicare sulle somme ad esso trasferite dal FIPDAI a favore di "vecchi" iscritti e rivenienti dalla "dotazione" iniziale costituita presso il FIPDAI nel 1994 e dai rendimenti maturati fra il 1. gennaio 2001 e la data di trasferimento, la tassazione separata prevista dagli articoli 17, comma 1, lett. a), e 19, comma 2, seconda parte, del TUIR, cumulandole con le eventuali altre somme da assoggettare sempre ad aliquota interna e aggiungendo al denominatore ai fini della determinazione della predetta aliquota interna anche gli anni di contribuzione al FIPDAI.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In merito alla problematica esposta, è necessario premettere che, stante la natura previdenziale del FIPDAI, le posizioni previdenziali maturate presso di esso e successivamente trasferite ad un'altra forma pensionistica complementare disciplinata dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 [quale risulta essere il

[PREVINDAI] usufruiscono della disposizione che prevede la neutralità fiscale dei predetti trasferimenti. In particolare, l'articolo 18, comma 7, del sopra citato decreto legislativo stabilisce che "al trasferimento a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto legislativo, di posizioni previdenziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, costituite da fondi accantonati per fini previdenziali, anche ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, si applica il comma 13 dell'articolo 13".

Come noto, tale disposizione era finalizzata a ricondurre nell'ambito della disciplina della riforma della previdenza complementare attuata con il D.Lgs. n. 124 del 1993 le posizioni previdenziali ad essa non conformi, sempreché già in essere alla data di entrata in vigore della stessa.

Al riguardo, trattandosi di prestazioni in forma di capitale erogate a vecchi iscritti in dipendenza di contratti assicurativi, occorre innanzitutto fare riferimento al comma 1-bis dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 47 il quale dispone che la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento di cui all'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 continua ad applicarsi ai rendimenti maturati fino al 31 dicembre 2000. Tale ritenuta deve essere applicata ai predetti rendimenti anche in caso di trasferimento della posizione previdenziale da un fondo assicurativo ad un fondo di diverso tipo. Tuttavia, considerato che nella fattispecie il trasferimento è effettuato verso un fondo assicurativo, come chiarito nella circolare n. 29/K del 20 marzo 2001, tale trasferimento non comporta alcuna tassazione: la ritenuta in argomento verrà applicata al momento dell'erogazione delle prestazioni previdenziali.

Naturalmente, una volta trasferita in neutralità fiscale la posizione maturata presso il FIPDAI, ad essa verrà applicato il trattamento fiscale previsto per le prestazioni rese da una forma di previdenza complementare, stabilito dallo stesso D.Lgs. n. 124 del 1993, come modificato dal D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

Pertanto, ai rendimenti maturati successivamente al 1 gennaio 2001 va applicata la nuova disciplina di tassazione prevista dall'articolo 20 [già art. 17-bis] del TUIR. Tali rendimenti scontreranno presso il fondo pensione ricevente [PREVINDAI] l'imposta sostitutiva dell'11 per cento di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 124 del 1993 e [nel rispetto delle condizioni previste dal citato articolo 20, da verificare con riferimento all'intera prestazione in capitale erogata] non dovranno più essere tassati in capo all'iscritto al momento della loro erogazione.

I rendimenti maturati prima del trasferimento fra il 1 gennaio 2001 e la data del trasferimento, invece, devono essere assoggettati ad imposta al momento di erogazione della prestazione, secondo le disposizioni contenute nel citato articolo 20 del TUIR, ricomprensibili nella base imponibile del capitale da assoggettare a tassazione separata. Tali rendimenti, infatti, non sono assoggettabili alla ritenuta alla fonte del 12,50% di cui all'articolo 6 della legge n. 482 del 1995 [che si applica solo sui rendimenti fino al 31 dicembre 2000] né all'imposta sostitutiva dell'11 per cento di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 124 del 1993

[che si applichera', in via ordinaria, ai rendimenti che matureranno successivamente al trasferimento delle somme al PREVIDAI]:

Per quanto concerne, infine, l'individuazione del regime e dell'aliquota applicabile alle somme costituenti il capitale iniziale che ha formato la posizione previdenziale presso il FIPDAI e trasferite a favore di "vecchi" iscritti PREVIDAI, si concorda con la soluzione prospettata ossia:

- che nel caso di specie non e' corretto applicare l'aliquota del TFR;
- che deve calcolarsi l'aliquota interna;
- che ai fini della determinazione dell'aliquota interna essa deve essere determinata computando nel denominatore anche gli anni di iscrizione-contribuzione al FIPDAI.

Ed infatti, sulle somme maturate al 31 dicembre 2000, l'applicazione della medesima aliquota del TFR non puo' trovare applicazione nella fattispecie mancando una correlazione fattuale fra l'erogazione del TFR e l'erogazione della prestazione in capitale da parte del fondo pensione. Laddove tale correlazione non sussista, infatti, la determinazione dell'aliquota applicabile alla prestazione in capitale erogata dal fondo pensione avviene mediante applicazione dei criteri di cui all'articolo 19, comma 2, ultimo periodo, del TUIR, piuttosto che con applicazione della medesima aliquota di tassazione del TFR.

D'altra parte, occorra considerare che gli importi che sono andati a suo tempo a formare le posizioni FIPDAI, poi investite in polizze, non trovano formale corrispondenza in versamenti contributivi ma sono la risultanza di una ripartizione convenzionale delle riserve FIPDAI esistenti al momento dello scioglimento del Fondo.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Vincenzo Busa)